N. 457/16 SENT.
N. 214/15 R.G.
N. 915/16 CRON.
N. 384/16 REP.

LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

I Sezione Civile

OGGETTO: ALTRI ISTITUTI PENITENZIARI STATO DELLA PERSONA ED AI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

Riunita in Camera di Consiglio nella persona di:

dr. Vincenzo Colarieti, Presidente

dr.a Manila Salvà, Consigliere

dr. Alessandro Adamo, G. A. Relatore

nella causa di cui al NRG. 215/2015, in gravame della decisione (Ord.) depositata in data 27.02.2015 dal Tribunale di Trieste, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

TRA

nato a HAFIZABAD, (prov. PUNJAB, PAKISTAN) il , rappresentato e difeso dall'avv.to Dora Zappia pec: dora.zappia@pectriesteavvocati.it, elettivamente domiciliato in Via Crispi n. 4 a Trieste, giusta mandato in calce al gravame introduttivo del presente grado di giudizio, ammesso al beneficio ex art 74 Dpr 115/2002

– appellante –

E

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, (C.F. 97149560589) e **Commissione Territoriale** per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, in persona del suo direttore pro tempore, C.F. 80002480319, entrambi rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, C.F. 80025500325, presso cui è domiciliato in Trieste alla Piazza Dalmazia n. 3 - fax +39 040.361109 PEC ads.ts@mailcert.avvocaturastato.it

– appellati –

NONCHÉ

Procuratore Generale della Repubblica - Sede

– intervenuto ex art. 65 Cpc. –

ANNOTAZIONE: AI SENSI DELL'ART. 52, COMMA 5, D. LGS. 196/2003, IN CASO DI DIFFUSIONE DELLA PRESENTE SENTENZA / PROVVEDIMENTO SI DEVONO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DELLE PARTI / DEI MINORI

Trieste, 15 LUG 2016
IL FUNZ. GIUD.

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

Riservata all'udienza del 19 gennaio 2016 sulle seguenti

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE

In via principale

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione sussidiaria al Sig.

In via subordinata

Voglia Codesta Corte accogliere l'appello e la contestuale istanza cautelare, annullando il provvedimento gravato e, per gli effetti, riconoscere la protezione umanitaria al sig.

PER GLI APPELLATI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, previa revoca del provvedimento di sospensione adottato, rigettare l'appello e per l'effetto confermare l'ordinanza del Tribunale di Trieste, nel giudizio avente n. r.g. 1902/2014 resa in data 23.04.2015. Spese, diritti e onorari integralmente rifusi.

PER IL P. G.

Si chiede che l'Ecc.ma Corte di Appello voglia, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, confermare integralmente l'ordinanza impugnata.

IN FATTO PROCESSUALE

= La Questura di Gorizia trasmetteva la richiesta di asilo politico avanzata dal cittadino pakistano la cui audizione personale si teneva in data 11.06.2014 presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, laddove l'appellante dichiarava: - di essere nato ad Hafizabad – Punjab, da famiglia benestante e di credo sunnita con un lavoro stabile di web designer; - di avere intrapreso una relazione sentimentale con la figlia di una capo sunnita fervente e di avere successivamente appreso che egli era in realtà anche il capo dei "Lashakar e Taiba" locali; - che, in seguito al fidanzamento ufficiale, il suocero gli aveva imposto l'adesione al gruppo terroristico di cui era a capo; - di fronte al rifiuto (avallato anche dal proprio padre) ne era nato uno scontro a fuoco presso l'abitazione dell'appellante, nel quale era rimasto

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

ucciso il proprio fratello; - avendo denunciato l'episodio alla locale polizia, l'appellante apprendeva poco dopo di essere stato a sua volta denunciato, in quanto fortemente sospettato di essere egli stesso un terrorista; - di fronte a questo stato di cose, essendo, per altro, anche stato disconosciuto dalla propria famiglia di appartenenza e per il timore di subire l'arresto ingiustificato dalla Polizia o, peggio, la vendetta dei Talebani, fuggiva dal Paese.

= La Commissione decideva di non riconoscere alcuna protezione internazionale al richiedente.

= Parte reclamante con ricorso depositato il 26.06.2014 proponeva impugnazione avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato della Commissione Territoriale di Gorizia, che il Tribunale di Trieste respingeva con la gravata Ordinanza.

= Donde l'interposto gravame avverso la predetta sentenza, ribadendo le ragioni già dedotte in primo grado.

MOTIVI DI GRAVAME E RESISTENZA

Ha proposto gravame l'appellante, con due motivi essenziali:

= Violazione di legge: art. 1a convenzione di Ginevra del 28.7.1951; art 5, art. 7, art. 8 e art. 14 d.lgs 251/2007 e succ. modifiche art. 2, lett f), d.lgs 28/2005 – Contraddittorietà della motivazione.

= Violazione di legge: art. 5 co. 6 d.lgs 286/1998 e art, 19 d.lgs 286/1998; violazione del principio di non refoulement – difetto di motivazione.

= Si costituiva in giudizio la Commissione chiedendo il rigetto dell'appello.

= *Sic* concludeva anche il P.G.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame può essere solo parzialmente accolto per i motivi indicati come segue.

I) Osserva il Collegio che è condivisibile l'assunto per cui la situazione del ricorrente non è tale da consentire il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto i fatti esposti

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

non integrano il rischio di una persecuzione diretta e personale per i motivi ex art. 8 d.lgs 251/2007.

La perimetrazione dell'appello spazia su vari aspetti critici che affliggono il Paese in questione, ma non li contestualizza a quella che è la situazione personale del singolo, che va vestita proprio con riferimento ad un pericolo concreto che quello straniero correrebbe in caso di rimpatrio nella città in cui abitava al momento della fuga.

Le osservazioni dell'appellante di contro si appuntano su alcuni mali sociali che affliggono tutto il Paese, al pari di altri che però sono confinati solo in determinate zone dell'intera Nazione.

II) Occorre, dunque, considerare che l'appellante ha dichiarato di essere nato, vissuto e di lavorare nella città di Hafizabad, distretto del Punjab che ha appunto come capoluogo l'omonima città, la cui attuale situazione di insicurezza – come *infra* si scriverà – non è caratterizzata da una violenza diffusa.

Il giudizio di relativa sicurezza per i civili del distretto del Punjab, è assolutamente condivisibile.

Infatti, la valutazione in parola può desumersi anche da rapporti COI sul Pakistan (reperibili in www.refworld.org) elaborati nel 2013 e 2014 da autorevoli organismi quali l'U.K. Foreign and Commonwealth Office e l'U.K. Home Office nei quali si afferma: «*Come nel 2011, la Federally Administered Tribal Areas (FATA) sia rimasta la regione maggiormente affetta, in termini di perdite di civili, seguita dal Shind. Comunque il Balochistan, che era la quarta zona e il Khyber Pakhtunkhwa, che era in terza posizione nel 2011, si sono scambiati posizione nel 2012. Il Punjab rimane, nella sua precedente posizione, la quinta e meno afflitta zona del Paese. Come rilevato dal sito South Asia Terrorism Portal (SATP), che tiene una lista estremamente aggiornata di vari attentati effettuati in Pakistan, emerge che nel 2014, a fronte di 205 cinque attentati a mezzo bomba, verificatisi in Pakistan da I gennaio al 18 maggio 2014, che hanno portato alla morte di 387 persone ed al ferimento di più di 1136 persone, un solo attentato a mezzo bomba – peraltro senza vittime - è stato compiuto nella regione del Punjab e nessuno nell'Azad Kashmir. Per quel che riguarda*

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

invece le vittime di violenza di vario tipo - che può essere legata sia ad attività terroristiche, sia, invece a questioni di criminalità -, sempre nel sito South Asia Terrorism Portal (SATP), si possono ritrovare i dati relativi al 2013 ed al 2014 (aggiornati al 25 maggio 2014). Da questi dati cui emerge chiaramente come le zone maggiormente rischiose - nelle quali c'è una maggiore incidenza degli attacchi ed anche una maggiore pericolosità di questi per la popolazione civile - sono il Sindh, il FATA, il Khyber Pakhtunkhwa ed il Balochistan, mentre la provincia del Punjab riporta un numero di molto inferiore di vittime civili, fino a giungere al Gilgit Baltistan e all'Azad Kashmir, dove non sono stati registrati episodi di sorta. Dato interessante da valutare è il numero della vittime tra i terroristi scorporato per regione, questo da in parte l'idea del radicamento e della presenza dei gruppi terroristici nelle differenti zone (radicamento molto forte riportato da tutte le maggiori fonti, come tutti i rapporti dello UK Home office), e di conseguenza, anche la loro capacità di colpire. In relazione a ciò, emerge ancor più chiaramente come la zona del FATA, sia quella maggiormente interessata dal fenomeno terroristico, mentre aree come il Kashmir, il Gilgit Baltistan e il Punjab lo siano in scarsissima misura».

È innegabile che nell'ultimo anno la situazione generale del Paese sia peggiorata, ma non tutto il Pakistan è afflitto da una tale violenza indiscriminata da mettere in pericolo qualsiasi civile si trovi sul territorio nazionale. Dalle COI citate emerge una situazione di minore pericolosità della Provincia del Punjab, sia in riferimento alla situazione geopolitica (es. lontananza della stessa dalla zona di conflitto afghana), sia per il minore radicamento dei gruppi terroristici e minore numero di attacchi/vittime (cfr. rapporto PIPS - Pak Institute for Peace Studies reperibile in http:// san-pips.com), in quella che è la regione più popolosa del Pakistan (73,6 milioni, più della metà del totale) e la seconda più vasta (205.340 km²).

Le fonti (per il vero di varia natura: sito *Viaggiare sicuri*; il *World Report* ed altri in gran parte giornalistiche) citate negli scritti difensivi dell'appellante riguardano attentati e violenze religiose

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

in altri distretti del Paese nei quali sussiste la violenza diffusa idonea alla concessione della protezione sussidiaria ex art 14 lett. c) del D lgsv. n. 251 del 2007, connotato non riscontrabile nel luogo di provenienza del richiedente protezione, ossia la città di Hafizabad del distretto del Punjab.

III) Tuttavia, il Collegio - nell'ambito delle dichiarazioni rese dall'appellante - ritiene di valorizzarne il contenuto, in quanto perfettamente inserzionabili con la situazione generale della zona dove egli viveva e lavorava e dove si è sviluppata la sua vicenda 'personale', ovvero di una regione dove le infiltrazioni terroristiche dei gruppi "Lashakar e Taiba" sono di tutta evidenza e penetrazione, e storicamente ben radicati sul territorio (cfr. https://cesi-italia.org.).

L'influenza è pregnante, e sotto l'aspetto culturale e religioso, ed anche - specialmente - per l'uso sistematico che questi gruppi fanno della violenza indiscriminata come sistema di risoluzione di ogni controversia.

Il timore dunque di subire ritorsioni e vendette - non tanto e solo dal clan dell'ex suocero (e sono note in quei territori le faide per ragioni legate alle offese ai legami parentali), ma anche dal gruppo terroristico di cui egli è uomo di spicco - autorizzano a verificare la sussistenza della concessione della protezione sussidiaria.

IV) L'Ordinanza impugnata va dunque riformata, restando gli altri motivi di appello assorbiti dalla presente decisione, senza che sia necessaria ulteriore attività istruttoria.

In presenza della minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, si prescinde infatti dalla posizione personale del richiedente, posto che, diversamente da quanto previsto per lo status di rifugiato, il principio della personalizzazione della minaccia o del danno non si applica alla protezione sussidiaria ex art. 14. lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 (cfr. Cass. Civ. 6503/2014; 26887/2013; 8389/2012; 6880/2011).

Da ultimo, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che sia l'autorità amministrativa

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d

esaminante che il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali – restando irrilevante anche l'eventuale mancata tempestiva allegazione dei motivi della richiesta - oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria, dovendo ravvisarsi un dovere di cooperare del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale (Cass. Civ. 4230/2013).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. 32685/2010) e la Corte Europea dei diritti dell'Uomo (CEDU 28.2.2008 ric. n. 37201 Saadi c. Italia) hanno riconosciuto pieno valore probatorio ai documenti e rapporti elaborati anche da organizzazioni non governative, quali Amnesty International e Human Rights Watch, la cui affidabilità è generalmente riconosciuta sul piano internazionale.

PQM

Riformando parzialmente la decisione di primo grado, concede all'appellante la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 let. C) del D.lgs 251/2007.

Nulla per le spese.

Rimette a separato decreto la liquidazione delle spese ex art. 82 e 83 del DPR. n. 115/2002 e succ. mod.

Si comunichi ai difensori delle parti ed al P.G.

In Trieste, il 3 maggio 2016.

Il Presidente
dr. Vincenzo Colarieti

Il Relatore
dr. Alessandro Adamo

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

Depositato in cancelleria il 15 LUG 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Petrone

Firmato Da: PETRONE ANNA MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3adef01010500d3eebcf107697b9134d